

Precisazioni in merito alla gestione dei contatti di caso sospetto frequentante servizi educativi per l'infanzia e scuola.

Stante il pieno avvio delle attività scolastiche e l'aumentato turn-over dei casi sospetti nei minori, verificate le definizioni di caso sospetto, caso probabile, caso confermato attualmente in uso in Italia, considerato l'avvio del percorso per addivenire in tempi rapidi alla conferma di *caso*, si indica **che i contatti di caso sospetto legati all'ambito scolastico e ai servizi educativi per l'infanzia non sono da porre in isolamento domiciliare fiduciario**: ciò sia applica sia ai famigliari conviventi che ai compagni di classe o ad altri contatti stretti.

La disposizione della misura quarantenaria deve essere attivata per i contatti di caso confermato [1] in coerenza con quanto indicato da ISS [2].

[1] Come da indicazioni della circolare n. 00018584 del 29/05/2020 del Ministero della Salute avente oggetto "Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni"

[2] Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020. Guida per la ricerca e gestione dei contatti (Contact tracing) dei casi di COVID-19 https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+53_2020.pdf/297291bd-ff0e-54e8-dbbb-c7f62a4e7c37?t=1593158956057

Nel caso di manifestazione di sintomi in studente in ambito scolastico, nella fase di affidamento del minore al genitore o di allontanamento dello studente maggiorenne, **si deve apporre la timbratura da parte della scuola sul modulo di autocertificazione da presentare per effettuare il tampone** (modulo 2 o 3), fermo restando comunque il raccordo con il curante.

Coloro che eseguono il tampone in quanto sospetti e pertanto segnalati dal PLS/MMG, sono tenuti a rispettare l'isolamento in attesa dell'esito del test molecolare.

Il tampone è uno strumento diagnostico nelle mani dei clinici e non degli assistiti e che va utilizzato all'interno di una più complessiva strategia di contenimento del contagio.

Il periodo di isolamento fiduciario, in assenza di sintomi, si conferma essere di 14 giorni con previsione di esecuzione di un unico tampone anziché di due, da effettuarsi alla fine dei 14 giorni, a meno di eventuale esordio sintomi durante il periodo di isolamento, per cui si rende opportuna l'esecuzione del tampone in concomitanza della manifestazione sintomatica. **Si precisa che per i contatti stretti con esito negativo al tampone effettuato durante il periodo di isolamento fiduciario, l'isolamento di 14 giorni (periodo di incubazione della malattia) deve comunque essere mantenuto fino al suo termine.**

In sintesi:

- Contatto stretto asintomatico → tampone al termine dei 14 di isolamento fiduciario;
- Contatto stretto sintomatico, o che diventa sintomatico → tampone entro le 24-48 ore dall'esordio dei sintomi, se il soggetto risulta positivo diventa caso, se esito negativo si mantiene l'isolamento fino al suo termine (14 giorni) e si ripete eventualmente il tampone.